

Allegato "A" all'atto in data 20 dicembre 2023

repertorio n.6138

raccolta n.3214

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE MOTORACING ALESSIO GIGLI #97 ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MOTORACING ALESSIO GIGLI #97"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE MOTORACING ALESSIO GIGLI #97 ETS"**.

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Gubbio (PG).

La sede della Fondazione può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione ha lo scopo di creare un progetto finalizzato ad attuare nel territorio uno spazio civico di comunità all'interno del quale si andranno a realizzare una serie di attività sportive, extra-sportive e sociali, rivolte ai giovani e non solo.

Per favorire la creazione di una vera e propria rete, la Fondazione coinvolgerà attivamente molte realtà locali che potranno promuovere la loro disciplina e avvicinare ragazze e ragazzi non solo alla pratica dello sport, ma anche alla parte organizzativa e gestionale dell'attività, in prospettiva futura.

L'obiettivo è quello di far diventare lo spazio sportivo un luogo fisico, ma anche sociale e culturale attorno al quale far convergere attività che hanno come scopo il coinvolgimento dei ragazzi e, di conseguenza, la prevenzione sul territorio di fenomeni come il disagio giovanile, la marginalizzazione, la mancanza di attività aggregative, la povertà relazionale, le dipendenze, il bullismo, offrendo nuove opportunità ed esperienze e dando vita ad eventi organizzati e gestiti dagli stessi giovani coinvolti.

Punto focale sarà la sensibilizzazione dell'associazionismo sportivo locale creando una collaborazione stabile per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile, che sia capace di favorire l'aggregazione, attivare

e valorizzare i talenti giovanili in diversi ambiti.

3.2 La Fondazione ha lo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed in particolare degli sport del Motociclismo nelle discipline riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive (ad esempio Minimoto, 12 pollici, Super moto e Go-kart), e dell'Automobilismo nelle discipline riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive del Go-cart e Legend-car.

Al fine della realizzazione di tale scopo la Fondazione potrà:

- * costruire, gestire e condurre impianti sportivi (motodromi ed autodromi) per competizioni Regionali, Nazionali, Europei e Mondiali abilitate alla pratica delle discipline sportive;

- * organizzare gare e campionati correlati allo scopo della Fondazione;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La fondazione pone come valori imprescindibili a fondamento del proprio operato e della propria presenza in ambito nazionale e internazionale le qualità morali e lo spirito che ha animato l'atleta ALESSIO GIGLI, in vita, quali:

a) la famiglia come fulcro della società;

b) il rispetto verso ogni cultura ed identità;

c) gli ideali di fraternità e soccorso verso i più deboli.

Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale avverrà attraverso lo svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico come:

- la realizzazione di progetti che favoriscano la pratica sportiva dilettantistica dei giovani a rischio di devianza ed in situazione di disagio familiare;

- lo svolgimento di attività dirette ad arrecare beneficio

alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai fondatori e sostenitori.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale individuate dall'art.5 del D.Lgs.117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art.3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, strettamente connesse al fine istituzionale, e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017, allo scopo di:

- Migliorare il benessere psico fisico sociale mediante la promozione di attività sportive;
- Favorire l'inclusione sociale mediante attività ludico motorie e sportive;
- Imprimere un cambiamento nella società in relazione a come viene percepito il disagio giovanile e la disabilità mediante la partecipazione a incontri, dibattiti pubblici e seminari;
- Promuovere uno stile di vita sano ed una vita attiva, fatta di relazioni e attività che premiano i talenti dei singoli;
- Favorire l'accessibilità allo sport e al turismo sportivo mediante dibattiti pubblici, dialogo con la pubblica amministrazione, creazione di materiale divulgativo;
- Promuovere l'attività sportiva, ricreativa e culturale connessa alla pratica delle attività sportive dilettantistiche come individuate all'art.3.2 del vigente statuto anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi compreso lo svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali ritenute più idonee.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai fondatori e sostenitori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art.3 e del presente articolo, con quella dei Fondatori e Sostenitori e Partecipanti di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

4.2 La Fondazione, in via puramente strumentale rispetto alle attività di cui al precedente articolo 3, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie oppure

utili alla realizzazione degli scopi della Fondazione e, comunque, attinenti, direttamente o indirettamente agli scopi stessi, il tutto nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti, ed in particolare potrà:

- gestire punti di ristoro;
- vendere articoli sportivi;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- amministrare e gestire gli impianti sportivi di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svol-

gimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari ad Euro trentamila virgola zero (30.000,00) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle

attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno trenta giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la possibilità per il membro escluso di fare ricorso all'autorità giudiziaria. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Fondazione.

Essi provvedono a versare la quota indicata nell'atto di costituzione, destinata al fondo di dotazione e possono effettuare altri versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera direttamente finalizzate al raggiungimento delle finalità della Fondazione o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La delibera-

zione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art.10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'eroga-

zione dei servizi, predisposti dal Consiglio di amministrazione;

- determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;

- nomina e revoca i membri del Consiglio di amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.Lgs. n.117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipa-

zione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 5 (cinque) membri dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- 2 (due) dai Partecipanti, ai sensi dell'art.26 quarto e quinto comma, come richiamato dall'art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominate.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

16.6 Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.10 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Gli Amministratori svolgeranno la loro opera gratuitamente. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre,

cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo settore.

18.4 Il Sindaco ed il Revisore Legale dei Conti restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo settore e salva diversa distribuzione imposta dalla legge.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

GIGLI RODOLFO

FILIPPETTI BARBARA

GIGLI ANTONELLA

FILIPPETTI FRANCESCO

GIULIA GIGLI

ANNA RITA VAGNARELLI

RUSPI LUCA

DORIANA SANNIPOLA

BARBARA MARTINI

TOMASSINI RAFFAELA.

Carmen Raviele Notaio Sigillo